



## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.R. n. 306 del 17/07/2012;  
successivi interventi di modifica ed integrazione operati con:  
D.R. n. 65 del 12/02/2014;  
D.R. n. 40 del 26/01/2016;  
D.R. n. 245 del 12/05/2016;  
D.R. n. 341 del 24/06/2016.*

### LIBRO III: CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI PHILOSOPHÆ DOCTOR

#### Art. 49

##### (Definizione ed obiettivi generali dei Corsi)

1. Il presente Libro, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 lett. c) del Regolamento didattico d'Ateneo e dalla normativa vigente riprodotta nell'Allegato I, disciplina i Corsi di Philosophiæ Doctor (d'ora innanzi Corsi Ph. D o semplicemente Corsi) della Scuola Superiore Sant'Anna, attivati a decorrere dall'anno accademico 2013/14. Esso detta i principi generali cui i Corsi devono attenersi, fermo restando che le specificità di ogni singolo percorso saranno dettate dalle relative "*Discipline interne*" anch'esse allegate al presente Regolamento, Allegato II, e da considerarsi quale sua parte integrante.
2. I Corsi si propongono di formare, attraverso un percorso didattico e di ricerca di alto livello, figure di elevato profilo scientifico e professionale in grado di esercitare con successo attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché le libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello spazio europeo dell'alta formazione e della ricerca.
3. Al termine dei Corsi, di durata non inferiore a tre anni, previo superamento di apposito esame, è rilasciato il Diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41; il Diploma di Perfezionamento è a tutti gli effetti equipollente a quello di Dottore di ricerca.
4. Il titolo è abbreviato con le diciture "Dott.Ric." ovvero "Ph.D".

#### TITOLO I

#### ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEI CORSI

#### Art. 50

##### (Collaborazioni)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche dei Corsi Ph.D la Scuola può attivare:
  - convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
  - Consorzi interuniversitari, in cui sia presente almeno una università italiana, ovvero, stante la condizione appena espressa, tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi la sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
  - convenzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998 n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è la Scuola, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle iniziative, l'organizzazione di più Corsi può essere demandata ad una Scuola di dottorato cui sono attribuiti compiti di coordinamento degli stessi e di gestione delle attività comuni.
3. Per i dottorati in convenzione internazionale il Collegio dei Docenti può proporre, al Senato accademico e/o al Consiglio di amministrazione, regole specifiche per rendere più agevole il rapporto di collaborazione con i partner internazionali, sempre nel rispetto della normativa italiana vigente.



### **Art. 51**

#### **(Istituzione di un nuovo Corso)**

1. I Corsi Ph.D sono istituiti previo accreditamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi MIUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (di seguito ANVUR), con decreto del Rettore della Scuola. Per l'iter della procedura di accreditamento si rimanda alla normativa MIUR (attualmente DM 8 febbraio 2013, n. 45) di cui all'Allegato I.
2. La proposta di istituzione di un Corso, corredata del piano formativo strutturato di cui al successivo articolo, è presentata entro il mese di giugno, da almeno tre docenti della Scuola al Consiglio di Istituto di rispettiva afferenza, affinché lo stesso si esprima in merito alla sua istituzione. Qualora la proposta di istituzione di un Corso sia formulata da un gruppo di docenti afferenti a più Istituti della Scuola, la proposta dovrà essere approvata da ciascun Consiglio di Istituto e dovrà indicare l'Istituto cui l'iniziativa afferisce. Un Corso può afferire amministrativamente ad un solo Istituto.
3. La proposta, approvata dal Consiglio di Istituto e verificata dal Nucleo di valutazione interna con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui alla normativa vigente, è sottoposta al Senato accademico il quale, accertata la coerenza del Corso con la programmazione e le priorità delle attività formative e di ricerca della Scuola, la qualità scientifica dell'iniziativa e la sostenibilità finanziaria, decide le risorse da assegnare al Corso e l'ammontare del budget. Laddove lo ritenga opportuno, il Senato accademico può acquisire il parere di personalità rilevanti del mondo scientifico nazionale ed internazionale.
4. Il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio sulla base delle indicazioni formulate in precedenza dal Senato accademico, assegna il budget alle iniziative, deliberando altresì le eventuali tasse di iscrizione e gli altri eventuali contributi, oltre che la disciplina degli esoneri.
5. I Corsi sono inseriti nell'offerta formativa della Scuola e nella banca dati del MIUR.

### **Art. 52**

#### **(Piano formativo strutturato)**

1. Alla proposta di istituzione di un nuovo Corso Ph.D deve essere allegato il Piano formativo strutturato, nel quale siano indicate le finalità e gli obiettivi formativi e professionali, nonché i contenuti scientifici, didattici ed organizzativi del Corso.
2. Il Piano formativo strutturato deve fornire indicazioni in particolare su:
  - a) la tipologia e la denominazione del Corso, con l'indicazione dei raggruppamenti scientifico-disciplinari di riferimento e le tematiche scientifiche e culturali del programma di attività, con particolare riguardo alla loro innovatività, all'interdisciplinarietà delle relative attività ed alla coerenza con la missione della Scuola nel suo complesso;
  - b) la durata del Corso, il numero e la tipologia dei posti da mettere a concorso;
  - c) il profilo culturale ed attitudinale dei candidati e le conseguenti modalità di selezione;
  - d) l'indicazione dei possibili sbocchi professionali;
  - e) il Coordinatore;
  - f) i criteri di istituzione e composizione del Collegio dei Docenti;
  - g) l'organizzazione delle attività di formazione e di ricerca, ivi compresa l'eventuale articolazione in indirizzi, specificando:
    - i. il tipo di impegno didattico richiesto e l'eventuale misurazione in crediti;
    - ii. le modalità di verifica dei progressi degli allievi;
    - iii. gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ed una proposta relativa all'incremento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero;
    - iv. le modalità di conseguimento del titolo finale;
    - v. la possibilità di rilasciare titoli o attestati di livello intermedio con l'indicazione dei requisiti necessari;
    - vi. le opportunità e le modalità di coinvolgimento degli allievi in attività didattiche e di ricerca della Scuola;
  - h) l'eventuale natura residenziale del Corso;



## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- i) gli eventuali rapporti di collaborazione con altre Università italiane e straniere, consorzi, enti pubblici e privati ed aziende allegando, per ciascun rapporto collaborativo progettato, una bozza di convenzione;
- j) la possibilità di integrazione della spesa a carico della Scuola con finanziamenti provenienti dai soggetti di cui alla precedente lettera i), precisando l'ammontare stimato del finanziamento posto a carico di ciascuna componente;
- k) il numero e la tipologia delle forme di sostegno finanziario annualmente disponibili per gli allievi;
- l) una previsione dei costi diretti e dei costi generali a carico della Scuola.

### **Art. 53**

#### **(Attivazione annuale di un nuovo ciclo)**

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, ciascun Coordinatore presenta al Consiglio di Istituto la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e la proposta di attivazione di un nuovo ciclo del Corso Ph.D, allegando, altresì, un piano finanziario dell'intero ciclo che evidenzia anche le eventuali entrate previste.
2. Il Senato accademico, previa valutazione positiva del Nucleo di valutazione interna e dell'ANVUR diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti per l'accreditamento, delibera il prospetto complessivo delle attivazioni previste, decidendo l'ammontare del budget destinato ai singoli Corsi. Il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio assegna, sulla base delle indicazioni formulate in precedenza dal Senato accademico, il budget alle iniziative, deliberando altresì le eventuali tasse di iscrizione e gli altri eventuali contributi, oltre che la disciplina degli esoneri.
3. I Corsi sono attivati con decreto del Rettore della Scuola contestualmente alla emanazione del relativo Bando di concorso.

## **TITOLO II**

### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI CORSI**

#### **Art. 54**

##### **(Organi del Corso)**

1. Sono Organi del Corso Ph.D, il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

#### **Art. 55**

##### **(Collegio dei Docenti)**

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso. Esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato della Scuola, ovvero primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi appartenenti ad enti pubblici di ricerca eventualmente convenzionati con la Scuola in relazione alla realizzazione dello specifico Corso, nonché da esperti di comprovata qualificazione purché abbiano preventivamente ottenuto, in conformità alle fonti interne della Scuola, il titolo di affiliato all'Istituto (e/o agli Istituti) proponente il Corso. Il numero dei docenti esterni affiliati agli Istituti non può essere superiore a quello dei docenti interni. Il Collegio si compone di un numero di docenti non inferiore a cinque, compreso il Coordinatore ed è integrato, a titolo consultivo per la trattazione degli aspetti didattici ed organizzativi, da un rappresentante degli allievi eletto annualmente.
2. In particolare il Collegio dei Docenti:
  - a) definisce gli indirizzi scientifici, didattici ed organizzativi del Corso;
  - b) sovrintende alla realizzazione del piano formativo strutturato;
  - c) approva il programma annuale delle attività del Corso per l'anno accademico successivo, sulla base delle proposte avanzate da ciascun docente;
  - d) controlla lo svolgimento del programma annuale;
  - e) valuta annualmente il generale andamento delle attività del Corso;
  - f) rende parere al Coordinatore del Corso sulla relazione annuale da trasmettere, entro il mese di settembre, al Nucleo di valutazione interna e per conoscenza al Presidio della qualità ed alla Commissione paritetica;
  - g) incarica il Coordinatore di formulare la proposta di attivazione annuale di un nuovo ciclo del Corso;
  - h) delibera la proposta di bando di concorso;
  - i) nomina i *Tutor* ed i *Relatori*;



## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- j) verifica almeno annualmente l'avanzamento negli studi da parte di ciascun allievo, mediante esame ed approvazione di una dettagliata relazione annuale vertente sull'attività di ricerca svolta, sugli sviluppi successivi del progetto individuale di ricerca e sulle più generali prospettive di studio, formazione e ricerca;
  - k) delibera l'ammissione di ciascun allievo all'anno successivo ai fini del rinnovo della borsa mediante i criteri definiti dalla Disciplina interna del Corso;
  - l) autorizza le attività di ricerca all'estero ed i soggiorni fuori sede in Italia ed all'estero, nonché l'incremento della borsa di studio ed eventuali contributi per soggiorni brevi;
  - m) approva le richieste di precisazione del progetto individuale di ricerca, nonché tutte le altre richieste presentate dagli allievi;
  - n) delibera l'eventuale esclusione degli allievi dal Corso.
3. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte durante l'anno onde garantire un regolare svolgimento delle attività ovvero ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario o un terzo dei suoi componenti ne rivolga richiesta scritta allo stesso; le funzioni di Segretario sono svolte da un membro nominato dal Collegio dei Docenti al suo interno su proposta del Coordinatore.

### **Art. 56 (Coordinatore)**

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti è nominato dal Direttore di Istituto, su proposta del Collegio stesso, tra i docenti a tempo pieno di prima fascia, o in caso di indisponibilità, di seconda fascia della Scuola, che compongono il Collegio dei Docenti di ciascun Corso per una durata di tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica ed organizzativa del Corso secondo gli indirizzi formulati dal Collegio dei Docenti, imprime impulso istituzionale in favore delle attività del Corso, informando periodicamente il Consiglio di Istituto competente sulle attività del Corso.
3. Il Coordinatore del Corso presiede il Collegio dei Docenti, lo convoca stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste di ciascun membro e provvede all'attuazione di tutte le deliberazioni assunte riferendone in merito al Collegio stesso.
4. Il Coordinatore adotta gli atti urgenti di competenza del Collegio dei Docenti, ivi comprese le autorizzazioni di attività che comportano spese a carico del budget del Corso, sottoponendoli a ratifica del Collegio dei Docenti nella prima seduta immediatamente successiva all'adozione dell'atto.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta al Consiglio di Istituto competente ed al Nucleo di valutazione interna la relazione annuale sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano formativo strutturato, di cui al precedente art. 55.
6. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Rettore la composizione delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 64 e all'articolo 70, comma 5.
7. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore è sostituito da un Vice-Coordinatore designato tra i componenti del Collegio dei Docenti.



### **Art. 57**

#### **(Relatore e Tutor)**

1. Entro due mesi dall'inizio del Corso, il Collegio dei Docenti nomina, per ciascun allievo e su sua proposta un *Relatore* scelto, di norma, tra i professori e i ricercatori della Scuola esperti nell'ambito di studio al quale attiene il tema di ricerca affrontato dallo studente, ovvero tra i membri del Collegio dei Docenti.
2. Il *Relatore* indirizza e segue con assiduità l'allievo nello svolgimento del suo percorso formativo e scientifico e nella impostazione e sviluppo della tesi, garantendo, a tal fine, un adeguato livello di disponibilità. Il *Relatore* controfirma per valutazione positiva tutte le richieste dell'allievo rivolte al Coordinatore o al Collegio dei Docenti, la relazione annuale di cui all'articolo 65, comma 2, nonché la tesi predisposta per l'esame finale.
3. Su richiesta motivata dell'allievo ovvero su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo stesso, il Collegio dei Docenti provvede, entro un mese, alla sostituzione del *Relatore*, procedendo contestualmente alla nomina del nuovo *Relatore* ai sensi del comma 1.
4. Qualora il percorso formativo dell'allievo lo richieda, il Collegio dei Docenti può nominare un *Tutor* che segua l'allievo nello svolgimento delle funzioni operative. Il *Tutor* può essere un assegnista di ricerca, un docente o ricercatore esterno anche di Enti di ricerca, un esperto, compreso il personale tecnico di laboratorio; egli affianca il *Relatore*.

### **Art. 58**

#### **(Organi ulteriori)**

1. Nel perseguimento del migliore assetto organizzativo ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, per ciascun Corso, in aggiunta rispetto agli organi di cui agli articoli 55 e 56, possono essere istituiti:
  - a) comitati, distinti dal Collegio dei Docenti, composti da esperti esterni, in numero di norma non superiore a cinque, con specifiche funzioni di impulso e valutazione del complessivo andamento delle attività del Corso, indicandone le modalità di istituzione, convocazione ed organizzazione, di interazione con gli organi del Corso e di trasmissione dei relativi atti agli organi accademici della Scuola ed al Nucleo di valutazione, oltre alle risorse destinate a finanziarne il funzionamento;
  - b) articolazioni possibili su proposta del Collegio dei Docenti comunicate successivamente al Senato accademico:
    - vice-coordinatori con funzioni operative;
    - responsabili scientifici dei curricula;con possibilità di attribuire ad essi parte delle funzioni assegnate al Coordinatore del Corso
  - c) organi congiunti con le Università italiane e straniere, i consorzi interuniversitari, le aziende e gli enti pubblici o privati con i quali la Scuola ha attivato atti convenzionali e che abbiano utilità ai fini del PhD.

## **TITOLO III**

### **RISORSE E VALUTAZIONE**

#### **Art. 59**

##### **(Gestione delle risorse a disposizione dei Corsi)**

1. Il Direttore ed il Responsabile amministrativo dell'Istituto di riferimento esercitano le competenze relative all'utilizzo delle risorse, nel rispetto dell'autonomia scientifica e gestionale del Coordinatore e del Collegio dei Docenti e delle decisioni dagli stessi assunte.

#### **Art. 60**

##### **(Valutazione)**

1. L'attività di monitoraggio annuale diretta a verificare il rispetto dei requisiti di eccellenza dei Corsi, nonché il rapporto tra i costi sostenuti ed i risultati raggiunti è effettuata dal Nucleo di valutazione interna, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente sulla base della relazione annuale dei Coordinatori.
2. I risultati dell'attività di valutazione, acquisito il parere del rappresentante degli allievi nel Collegio dei Docenti dei singoli Corsi sono trasmessi, tramite la struttura amministrativa competente, al Rettore, al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, per gli adempimenti di competenza.
3. Il Senato accademico sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione può richiedere una revisione del piano formativo strutturato.



## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

4. L'attività di controllo svolta dal Nucleo di valutazione interna costituisce un elemento dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento e il mantenimento dello stesso dei singoli Corsi. La relazione del Nucleo è inviata al MIUR ed all'ANVUR, accompagnata dalle osservazioni del Senato accademico.
5. Tutte le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, ai membri del Collegio dei Docenti, al Presidio della Qualità ed alla Commissione paritetica della Scuola.

### **TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA**

#### **Art. 61**

##### **(Programma annuale delle attività del Corso)**

1. Il programma annuale delle attività del Corso reca il quadro completo delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca in cui ciascun Corso è articolato nell'anno accademico di riferimento. Il programma annuale delle attività è approvato dal Collegio dei Docenti entro il mese di settembre dell'anno accademico precedente l'inizio di ciascun ciclo ed è immediatamente trasmesso al Consiglio di Istituto, ai fini della predisposizione della programmazione didattica.
2. Le attività dei Corsi hanno inizio di norma con l'inizio dell'anno accademico.

#### **Art. 62**

##### **(Ammissione ai Corsi - Requisiti per l'accesso al concorso pubblico)**

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. I bandi di concorso indicano le modalità operative di svolgimento delle prove in modo da assicurare, oltre al pieno rispetto della normativa in materia, la trasparenza delle procedure, un'ideale valutazione comparativa dei candidati, la celerità nell'espletamento e la pubblicità degli atti.
2. Possono accedere alla selezione, coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento), Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale o analogo titolo accademico conseguito anche all'estero, dichiarato equipollente dalle autorità italiane o riconosciuto equiparabile, per durata e contenuti, al titolo italiano e ritenuto idoneo ai fini della partecipazione al concorso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese ove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli.
3. Possono altresì presentare domanda di accesso alla selezione coloro che dichiarino di conseguire il titolo entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno di scadenza del bando. Questi ultimi candidati sono ammessi con riserva, pena la decadenza dall'eventuale ammissione al Corso, in mancanza del conseguimento del titolo entro il predetto termine.

#### **Art. 63**

##### **(Ammissione ai Corsi - Bando di concorso)**

1. Per ogni ciclo di Corso il Coordinatore, con il supporto della struttura amministrativa competente, sentito il Direttore di Istituto, predispone la proposta di bando di selezione. Il Bando è emanato con Decreto del Rettore.
2. Il bando di concorso deve indicare:
  - a) il numero massimo degli allievi ammissibili al Corso;
  - b) il numero e la tipologia delle forme di sostegno finanziario annualmente disponibili;
  - c) l'eventuale previsione di una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso, ovvero a favore di borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tal caso il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e la formazione di una graduatoria separata;
  - d) le modalità di ammissione ed i punteggi per titoli e per colloquio, nonché la previsione di eventuali prove scritte integrative a disposizione della Commissione esaminatrice;
  - e) l'eventuale previsione di specifiche procedure di ammissione nel caso in cui nell'ambito dei Corsi siano attivati progetti di collaborazione comunitari e internazionali;



## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- f) gli eventuali contributi a carico degli ammessi e la disciplina dei relativi esoneri;
  - g) gli eventuali indirizzi o *curricula* in cui si articola il Corso;
  - h) gli eventuali vincoli relativi all'approfondimento di particolari temi di ricerca che siano connessi alla disponibilità di finanziamenti aggiuntivi;
  - i) ai fini della selezione, eventuali requisiti di presentazione del progetto di ricerca.
3. Il Bando, redatto in italiano ed in inglese, è pubblicato in via telematica sull'Albo on-line della Scuola, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR.

### **Art. 64**

#### **(Ammissione ai Corsi - Commissione esaminatrice - Graduatoria finale di merito)**

1. La Commissione esaminatrice per l'ammissione ai Corsi è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore.
2. La Commissione, è composta da almeno tre Professori o ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di afferenza al Corso, di cui uno deve appartenere al corpo docente della Scuola. La Commissione può essere integrata da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e istituzioni pubbliche e private di ricerca. Possono essere inoltre istituite Commissioni di preselezione nominate dal Rettore con proprio decreto.
3. L'ammissione al Corso fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base della graduatoria o delle graduatorie finali di merito degli idonei redatta dalla Commissione esaminatrice.
4. L'esito della selezione è reso noto ai - candidati mediante pubblicazione delle graduatorie generali di merito sull'Albo on-line della Scuola.
5. In caso di decadenza o rinuncia, successivamente alla data di inizio dei Corsi, da parte di candidati ammessi, ad essi possono subentrare, dietro parere favorevole del Collegio, candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, .

### **Art. 65**

#### **(Obblighi formativi degli allievi dei Corsi)**

1. La Disciplina interna di ciascun Corso determina gli obblighi formativi, operandone un'opportuna distribuzione nelle diverse fasi in cui il relativo Corso si articola, e curandone il loro adattamento al progetto individuale di ricerca di ciascun allievo.
2. L'allievo è tenuto a presentare, entro un mese dalla data di ultimazione di ogni annualità del corso, una dettagliata relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nell'anno.
3. Assolti gli obblighi determinati ai sensi del presente articolo, ciascun allievo è ammesso all'esame finale.
4. Quale parte integrante del progetto formativo, gli allievi possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Gli allievi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
5. Gli allievi possono essere inseriti in progetti ed attività di ricerca della Scuola compatibili con il proprio percorso formativo.
6. L'allievo è tenuto a presentare il dettagliato progetto di ricerca nei tempi e nei modi definiti dal Collegio dei Docenti.

### **Art. 66**

#### **(Diritti degli allievi e servizi)**

1. Agli allievi sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente ivi inclusa la possibilità di beneficiare della sospensione degli obblighi formativi per maternità, per gravi e documentate malattie e, a giudizio del Collegio dei Docenti, per altri gravi e documentati motivi.
2. Dal lunedì al sabato e ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola, gli allievi possono usufruire gratuitamente di un pasto erogato dal servizio di mensa per la durata del rispettivo Corso.
3. Nella misura necessaria per assicurare e favorire il proficuo svolgimento della propria attività di studio e di ricerca, gli allievi hanno diritto ad adeguati spazi negli Istituti ed a frequentare la Biblioteca, i laboratori informatici e le altre strutture della Scuola, nonché ad usufruire dei correlati servizi.



## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

4. Fino al termine del percorso, agli allievi è garantita la copertura assicurativa -per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possano occorrer loro durante lo svolgimento delle attività istituzionali.

### **Art. 67**

#### **(Integrazioni della borsa per soggiorni fuori sede e budget per le attività di ricerca)**

1. Il percorso didattico e formativo dei Corsi può essere integrato con soggiorni fuori sede presso altre Università, o aziende ed enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.
2. Per le attività di ricerca da svolgersi all'estero nell'ambito del soggiorno principale, l'importo della borsa di studio può essere incrementato nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Previa richiesta presentata dall'allievo, acquisito il nulla osta del *Relatore*, il Collegio dei Docenti autorizza i soggiorni e assegna la quota di budget disponibile per le attività.
3. Annualmente, a decorrere dal secondo anno, a ciascun allievo è attribuito il budget di cui al terzo comma dell'art. 9 del DM n. 45/2013, nella misura del 10% dell'importo annuo della borsa. Possono essere imputate al budget anche le spese per la partecipazione a conferenze/workshop o soggiorni brevi.
4. L'utilizzo del budget avviene in conformità alle disposizioni interne della Scuola in materia.

### **Art. 68**

#### **(Esclusione dal Corso)**

1. L'esclusione dell'allievo può essere deliberata oltre che per le ragioni previste da disposizioni di cui alla normativa vigente:
  - a) per inadempimenti agli obblighi formativi nei quali l'allievo persista nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore;
  - b) per l'insufficiente profitto dell'allievo riscontrato dal Collegio dei Docenti in sede di valutazione della relazione annuale, oltre che in caso di ingiustificata presentazione intempestiva della stessa;
  - c) per ulteriori gravi ragioni eventualmente indicate espressamente dalle Discipline interne di ciascun Corso.
2. L'esclusione è disposta con decreto del Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti. L'adozione del decreto è anticipata da una comunicazione indirizzata all'allievo da parte del Coordinatore.
3. L'esclusione comporta la perdita immediata di tutti i diritti e l'interruzione di tutti gli obblighi dell'allievo.

### **Art. 69**

#### **(Attività degli allievi esterne al Corso)**

1. Gli allievi hanno facoltà di svolgere attività lavorative e di ricerca ulteriori a quelle attinenti al Corso, purché funzionali allo sviluppo della propria ricerca.
2. Gli allievi informano tempestivamente il *Relatore* ed il Coordinatore del Corso dello svolgimento di dette attività e della circostanza di trarne redditi. Il Collegio dei Docenti, sentiti il *Relatore*, su proposta del Coordinatore, esprime una valutazione sulla compatibilità dell'attività svolta con il regolare svolgimento delle attività attinenti al Corso. In caso di valutazione negativa, assegna all'allievo un congruo termine per porre fine all'attività ritenuta incompatibile.





**Art. 70<sup>1 2</sup>**

**(Conseguimento del titolo)**

1. Il titolo di “Philosophiædoctor” si consegue non prima della conclusione del Corso e non oltre otto mesi da essa, mediante superamento dell’esame finale. riporta

---

<sup>1</sup> Ai sensi del **D.R. n. 341 del 24/06/2016** gli **Allievi PhD del XXIX e del XXX ciclo** «potranno richiedere al Collegio dei Docenti la possibilità di essere assoggettati alla pregressa procedura descritta all’art. 70 del medesimo Regolamento visibile nella colonna di sinistra del medesimo Allegato “A” al presente Decreto, che consente di beneficiare di scadenze temporali più favorevoli». Di seguito si riproduce il testo dell’articolo nella versione riportata nella prima colonna dell’allegato A (formulazione pervigente alla modifica operata con D.R. n. 341 del 2016):

**Art. 70**

Conseguimento del titolo di Diploma

1. Il titolo di “Philosophiæ doctor” si consegue non prima della conclusione del Corso e non oltre otto mesi da essa, mediante superamento dell’esame finale, fatto salvo il caso di valutazione negativa da parte dei valutatori esterni, di cui al successivo comma 3.

2. L’esame finale consiste nella discussione orale e pubblica della tesi, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti vertente sui risultati della ricerca compiuta durante il Corso e caratterizzata da originalità e rilevante valore scientifico.

3. La tesi, alla quale è allegata una relazione dell’allievo sulle attività svolte nel Corso e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti esterni di elevata qualificazione anche appartenenti ad Istituzioni estere. Questi ultimi, definiti valutatori, esprimono un giudizio analitico scritto proponendone l’ammissione alla discussione pubblica ovvero il suo rinvio per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi dalla comunicazione della valutazione negativa, per le necessarie integrazioni o correzioni, trascorso il quale la tesi è ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate.

4. L’iter che conduce alla discussione della tesi è articolato nelle seguenti fasi:

a) entro la fine del mese di agosto dell’anno di conclusione del Corso Ph.D. l’allievo presenta la domanda di discussione della tesi alla Segreteria amministrativa con allegati la relazione sulle attività svolte nel Corso e sulle eventuali pubblicazioni, e una indicazione del periodo in cui intende discutere la tesi; nel caso in cui abbia proposto di discutere la tesi entro il 1 dicembre dello stesso anno l’allievo è tenuto a consegnarla unitamente alla domanda;

b) entro il 15 settembre, il Collegio dei Docenti: - valuta la relazione ai fini di verificare il livello di preparazione dell’allievo e l’ammissione alla discussione della tesi; per le tesi che saranno discusse antecedentemente al 1 dicembre, comunica i nominativi dei valutatori esterni alla Segreteria amministrativa, la quale inoltra la tesi ai valutatori, previo controllo mediante software antiplagio, comunicandone gli esiti al Collegio. A seguito delle valutazioni positive da parte dei valutatori il Collegio predispose il calendario delle discussioni e pubblica le date sul sito web della Scuola.

c) almeno due mesi prima della data fissata per la discussione l’allievo consegna la tesi, nei casi in cui la discussione sia stata fissata successivamente al 1 dicembre. E’ compito del Relatore controllare il rispetto di tale adempimento;

d) entro il termine massimo di 15 giorni dalla consegna della tesi, il Collegio dei Docenti comunica i nominativi dei valutatori alla Segreteria amministrativa, la quale, inoltra la tesi ai valutatori, previo controllo mediante software antiplagio, comunicandone gli esiti al Collegio;

e) entro il termine massimo di 30 giorni dall’invio della tesi, i valutatori esprimono un giudizio scritto e la tesi è ammessa alla discussione, ovvero rinviata, come descritto al comma 3 del presente articolo. A seguito delle valutazioni positive da parte dei valutatori il Collegio dei Docenti predispose il calendario delle discussioni e pubblica le date sul sito web della Scuola.

5. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore, è composta da almeno tre docenti, di cui almeno uno della Scuola, a cui possono aggiungersi non più di due esperti, italiani o stranieri. Ai lavori della Commissione esaminatrice ha comunque facoltà di prendere parte il Relatore. La Commissione esprime la propria valutazione con un giudizio sintetico sulla tesi e sulla discussione. All’unanimità può assegnare la lode.

6. In caso di superamento dell’esame finale, la tesi è depositata, a cura della Struttura amministrativa competente, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un’ulteriore copia in formato elettronico è conservata negli archivi della Scuola.

7. Il Diploma è rilasciato dal Rettore della Scuola ed è da questi conferito in occasione della cerimonia della consegna dei diplomi. parte dei valutatori il Collegio dei Docenti predispose il calendario delle discussioni e pubblica le date sul sito web della Scuola.

<sup>2</sup> Il Senato con **delib. n. 139** adottata nella seduta **del 10 luglio 2018** «ha deliberato all’unanimità di prolungare di un anno il regime transitorio per la discussione della tesi. La possibilità di usufruire della proroga di 6 mesi ad oggi prevista per gli allievi del XXIX e XXX ciclo è pertanto estesa agli allievi del XXXI Ciclo».



## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. L'esame finale consiste nella discussione orale e pubblica della tesi, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti vertente sui risultati della ricerca compiuta durante il Corso e caratterizzata da originalità e rilevante valore scientifico.
3. La tesi è valutata da almeno due docenti esterni di elevata qualificazione anche appartenenti ad Istituzioni estere. Questi ultimi, definiti valutatori, esprimono un giudizio analitico scritto proponendone l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il suo rinvio per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi dalla comunicazione della valutazione negativa, per le necessarie integrazioni o correzioni, trascorso il quale la tesi è ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate.
4. L'iter che conduce alla discussione della tesi è articolato nelle seguenti fasi:
  - a) **entro la fine della durata legale del Corso Ph.D.:**
    - a.1) l'allievo presenta la domanda di discussione e deposita la tesi nell'Archivio Digitale delle Tesi della Scuola (DTA). E' compito del *Relatore* controllare il rispetto di tale adempimento. Contestualmente, l'allievo invia alla Segreteria amministrativa la Relazione sulle attività svolte durante il Corso e sulle eventuali pubblicazioni;
    - a.2) il Coordinatore, sentito il *Relatore* ed il Collegio dei Docenti:
      - comunica i nominativi dei valutatori esterni alla Segreteria amministrativa che cura l'invio ad essi della tesi;
      - programma le date delle tre sessioni di discussione del Ciclo di Ph.D. appena concluso;
      - propone al Rettore i nominativi dei membri delle Commissioni di valutazione per le sessioni di discussione, secondo la composizione descritta nel comma 5 del presente articolo;
  - b) **entro il termine massimo di 30 giorni dall'invio della tesi** i valutatori esprimono un giudizio scritto e la tesi è ammessa alla discussione, ovvero rinviata per un periodo massimo che non può superare i sei mesi, come descritto al comma 3 del presente articolo;
  - c) **entro 15 giorni dal ricevimento delle valutazioni** il Coordinatore comunica le date delle tre sessioni di discussione ed i nominativi dei componenti delle Commissioni di valutazione alla Segreteria amministrativa, che ne cura la pubblicazione sul sito web della Scuola.
5. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Rettore è composta da almeno tre docenti, di cui almeno uno della Scuola, a cui possono aggiungersi non più di due esperti, italiani o stranieri. I valutatori esterni possono far parte della Commissione. Ai lavori della Commissione esaminatrice ha comunque facoltà di prendere parte il *Relatore*. La Commissione esprime la propria valutazione con un giudizio sintetico sulla tesi e sulla discussione. All'unanimità può assegnare la lode.
6. In caso di superamento dell'esame finale, la tesi è archiviata e pubblicata nell'Archivio istituzionale della Scuola (DTA) ad accesso aperto e consultabile in rete. La tesi è inoltre depositata presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze ed è consultabile nei rispettivi cataloghi.
7. Il Diploma è rilasciato dal Rettore della Scuola ed è da questi conferito in occasione della cerimonia della consegna dei diplomi.

### Art. 71

#### (Dottorandi provenienti da altre istituzioni)

1. Nello spirito di internazionalizzazione del Corso e sulla base di apposite convenzioni di scambio, il Collegio dei Docenti, può ammettere Dottorandi provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare corsi o loro parti, nonché seminari non già aperti a chiunque sia interessato.
2. I Dottorandi provenienti da altre istituzioni sono ammessi a frequentare le strutture e a fruire dei servizi della Scuola sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di scambio, o, in mancanza di previsioni in materia, sulla base di quanto deliberato dagli organi della Scuola su proposta del Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti.
3. Qualora le convenzioni di cui al comma 2 non prevedano misure compensative degli oneri, ai Dottorandi provenienti da altre istituzioni può essere richiesto il pagamento di un contributo stabilito dal Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti. La copertura assicurativa è in ogni caso fornita dalle istituzioni di provenienza.